

Legge regionale 23 dicembre 1977 , n. 63 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

Art. 83

Ai fini di un' idonea sistemazione idrogeologica dei territori colpiti dal sisma, l' Amministrazione regionale, anche in coordinamento con gli interventi statali nel settore, è autorizzata a finanziare ulteriori interventi da eseguirsi ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1967, n. 2, e rispettivamente della legge regionale 18 novembre 1976, n. 62, e loro successive modificazioni ed integrazioni.